

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE MONTRESORI)

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227,
recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione
delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione
degli effetti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

dal Ministro dell'Ambiente

e dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, rappresenta un provvedimento necessario ed urgente, soprattutto al fine di contenere gli effetti del fenomeno dell'eutrofizzazione che, nelle acque dell'Adriatico, costituisce, soprattutto in questo periodo, il segno evidente di un degrado ambientale che interessa un territorio fra i più importanti del Paese sotto l'aspetto economico. Tale fenomeno deriva certamente dal non avere accompagnato lo sviluppo industriale con una adeguata «coscienza ecologica» che sta invece ora emergendo in modo evidente, anche se con notevole ritardo, ed impone programmi urgenti di brevissimo periodo oltre ad un'azione concordata delle istituzioni interessate nel medio e lungo termine.

Se, per quanto riguarda il bacino padano ed il Mare Adriatico, dalle intenzioni si passerà rapidamente ad azioni mirate sia per quanto riguarda gli interventi che gli strumenti istituzionali ed operativi - che sono altrettanto rilevanti e forse anche più incisivi e determinanti - si potrà realizzare per quelle regioni una politica di risanamento e di superamento dell'emergenza ecologica che è condizione prima per il miglioramento della qualità della vita.

Il decreto-legge è certamente urgente e si potrebbe parlare di provvedimento-tampone in vista della stagione estiva se non fossero contenute indicazioni precise che nascono dalla volontà del Governo e delle Regioni interessate di muoversi in maniera unitaria, programmata e coordinata per la tutela ed il risanamento del Mare Adriatico, affrontando contemporaneamente i problemi a monte, a cominciare dalla sistemazione ambientale del bacino del Po. Questa volontà del Governo e delle Regioni che si affacciano sull'Adriatico possono e devono trovare momento di confronto e di decisione nel «Comitato per la

Difesa del Mare Adriatico», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989 e presieduto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Si tratta di un organismo di fondamentale importanza, anche se non previsto da una legge specifica, ma inquadrato nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che consente allo Stato e alle Regioni la discussione ed il confronto su problemi particolarmente delicati; in particolare, il «Comitato per la Difesa del Mare Adriatico» coordina gli interventi operativi a breve periodo (che sono quelli previsti dal decreto-legge all'esame); sovrintende alla elaborazione del *master-plan* (Piano generale di difesa e risanamento del Mare Adriatico) e lo approva; coordina e stabilisce direttive per gli interventi strutturali di medio periodo; formula direttive per il coordinamento tecnico-scientifico. Il Comitato si avvale di una consulta tecnico-scientifica composta di quattordici esperti che cura il coordinamento operativo delle attività di ricerca dei soggetti pubblici e privati, promuovendo la collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e le università. Per la redazione dei piani di intervento è previsto altresì l'ausilio di una segreteria tecnica composta da esperti particolarmente qualificati nello studio dei problemi dell'Adriatico e dell'eutrofizzazione.

Il Comitato, la consulta tecnico-scientifica e la segreteria tecnica hanno già definito, nelle linee di massima, gli interventi da attuarsi per eliminare o diminuire gli effetti più vistosi del fenomeno dell'eutrofizzazione ed individuato quelli che, a medio periodo e in parte già previsti da disposizioni legislative o da impegni assunti dal governo, possono incidere in maniera organica e risolutiva sui problemi del Mare Adriatico.

Il provvedimento all'esame riguarda gli interventi urgenti ed immediatamente esegui-

bili per eliminare, sia sotto il profilo ambientale che sotto l'aspetto dell'industria turistica, gli effetti del fenomeno dell'eutrofizzazione e limitarne le cause, considerato che attualmente esse non sono scientificamente definite con certezza. Infatti, il fenomeno dell'eutrofizzazione consiste nell'eccessivo accrescimento e moltiplicazione delle piante acquatiche per effetto della presenza nelle acque di dosi troppo elevate di sostanze nutritive, principalmente composti di fosforo ed azoto provenienti dagli scarichi industriali, domestici ed agricoli. L'effetto negativo di questa abbondante nutrizione consiste nel fatto che le piante, quando è in atto il processo di putrefazione, consumano ossigeno per la demolizione biologica dei propri costituenti organici, ed in presenza di sviluppo vegetale eccessivo il consumo supera la capacità di riossigenazione naturale del corpo idrico: l'ossigeno disciolto nell'acqua si riduce a livelli tanto bassi da non consentire la vita dei pesci. Il fenomeno dell'eutrofizzazione assume maggiore rilevanza negli stagni, nelle lagune e nelle acque a bassa profondità, nonché nei mari, come l'Adriatico, a causa del debole ricambio idrico e della presenza rilevante di acque dolci. C'è quindi da una parte, la necessità di rimuovere gli effetti, dall'altra quella di approfondire la conoscenza scientifica del fenomeno in relazione ai vari fattori inquinanti, nonché intervenire per modificare l'intensità delle sostanze inquinanti sia limitandone l'uso sia abbattendone le residue percentuali, in particolare per quanto riguarda i reflui zootecnici degli allevamenti intensivi, l'eccessivo utilizzo dei fertilizzanti, gli scarichi urbani e produttivi non compiutamente trattati.

Gli interventi previsti nel passato, in particolare dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, sono stati troppo parziali ed in parte non sono stati attuati, per cui si rende necessario passare ad un'altra fase che tenga conto delle nuove tecnologie da applicare, della esigenza di bloccare a monte le cause e di coordinare tutte le azioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha esaminato il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, apportandovi alcune modifiche nel senso di prevedere un maggiore coinvolgimento del Comitato per la difesa del

Mare Adriatico e, nella fase operativa, delle regioni interessate.

Gli interventi previsti nel provvedimento all'esame possono riassumersi nella raccolta e smaltimento di macro-alghe prodotte in bacini chiusi, nella raccolta e smaltimento di materiale organico riversato sugli arenili, nella riduzione dei quantitativi di nutriente all'uscita degli impianti di depurazione mediante l'attuazione di idonei sistemi di trattamento, nello sviluppo e coordinamento dei programmi di monitoraggio finalizzato all'eutrofizzazione, nello sviluppo e integrazione della raccolta e diffusione delle informazioni del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico.

La discussione in seno alla Commissione ha evidenziato un accordo sostanziale sui primi due punti sopraelencati e talune perplessità relativamente alle altre questioni, soprattutto perchè non esaustive rispetto al fenomeno dell'eutrofizzazione e comportanti sovrapposizioni di competenze tra organi dello Stato e tra questi e i poteri locali, anche alla luce di provvedimenti legislativi già approvati o in corso di approvazione. Il dibattito in Commissione ha inoltre chiaramente evidenziato:

a) la opportunità di un maggiore coinvolgimento delle regioni tanto nella fase di ripartizione dei finanziamenti, quanto in quella operativa di gestione e controllo;

b) l'esigenza di considerare complessivamente la situazione ambientale del Mare Adriatico, evitando possibili conflitti di competenza, alla luce delle più recenti disposizioni legislative, tra i vari ministeri e tra le competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

c) l'insufficienza dei finanziamenti, rilevandosi che quelli a favore del settore meridionale dell'Adriatico utilizzano i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64 che riguarda esclusivamente gli interventi straordinari.

Per queste motivazioni, la Commissione ha ritenuto di accogliere alcuni emendamenti al testo del decreto-legge. In particolare, i contenuti dell'articolo 1 sono stati diversamente ripartiti per tenere conto dell'intervento delle Regioni, della formazione dei piani di intervento e delle diverse procedure per la riparti-

zione dei finanziamenti. La nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dalla Commissione - con il titolo «Piani regionali di intervento» mantiene il primo comma del testo originario, modificandolo relativamente al contenuto dei piani di intervento regionali che devono contenere oltre l'individuazione dei siti anche le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili e la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

È stato altresì ritenuto opportuno riformulare il comma 2, stabilendo che i piani regionali sono approvati, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, dal Ministro dell'ambiente, tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici e della quota da destinare alle aree costiere del Mezzogiorno. In tal modo, il finanziamento passa dallo Stato ai comuni attraverso le Regioni che presentano i piani, le quali possono esercitare un controllo dell'esecuzione delle opere e che, attraverso il Comitato Stato-Regioni, sono presenti nella fase decisionale degli interventi.

La Commissione ha ritenuto quindi opportuno introdurre un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 1, dal titolo «Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe», che prevede la concessione da parte delle Regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, ai Comuni o loro consorzi di contributi pari al 90 per cento della spesa ammissibile per interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili.

I Comuni o i loro concorsi possono eseguire direttamente tali interventi o tramite affidamento in concessione, secondo la normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente e presentando alle Regioni, entro il 30 ottobre 1989, il consuntivo delle spese effettuate. Eventuali somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2. Nello stesso articolo, ai commi 4 e 5, sono previsti interventi del Ministero della marina mercantile - che devono essere eseguiti sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico -, concernenti la raccolta e il trasferimento a

smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione.

Al comma 5 - che recepisce integralmente un emendamento d'iniziativa del Governo - viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989 al fine di assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

L'articolo 2 «Adeguamento degli impianti di depurazione costieri» prevede la concessione di finanziamenti, tramite le Regioni, ai Comuni o agli enti gestori per un adeguamento degli impianti di depurazione ubicati entro una fascia di dieci chilometri dalla costa, in modo da assicurare l'abbattimento del fosforo di almeno l'80 per cento e con un limite massimo per litro di acqua reflua che la Commissione propone di abbassare a 1,5 mg, rispetto ai 2 previsti nel testo del decreto-legge, per adeguarlo al valore stabilito dalla normativa vigente per la salvaguardia di Venezia.

La Commissione ha accolto altresì due emendamenti intesi a prevedere che la quota minima di finanziamento degli impianti nelle aree costiere del Mezzogiorno venga elevata a 3,5 miliardi e che le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei fondi assegnati.

L'articolo 3 con il nuovo titolo «Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico» prevede il completamento del monitoraggio del Mare Adriatico, limitandolo alla raccolta e alla elaborazione dei dati sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, in modo da realizzare un livello minimo di coordinamento con gli altri Ministeri competenti e con le Regioni.

La Commissione ha ritenuto altresì di elevare lo stanziamento originariamente previsto, portando a 2,5 miliardi la spesa per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

completamento della rete di monitoraggio. Per quanto riguarda la diffusione dei dati sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico, si è ritenuto opportuno stabilire che il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

L'articolo 4, infine, integralmente riformulato, relativo alla copertura finanziaria, eleva l'onere derivante dall'attuazione del decreto per il 1989 a 55,5 miliardi.

L'articolo 5 prevede infine l'entrata in vigore del decreto-legge.

La Commissione ritiene, a maggioranza dei suoi componenti, che il testo del decreto-legge con gli emendamenti proposti per l'esame da parte dell'Assemblea sia correttamente impostato nelle linee generali e costituisca un intervento opportuno, necessario ed urgente, destinato a risolvere i problemi dell'emergenza per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti: per tali motivi, raccomanda l'approvazione del disegno di legge di conversione.

MONTRESORI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

21 giugno 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che nel decreto-legge risultino previsti i soli criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla realizzazione degli interventi. La Commissione sottolinea a tale proposito l'opportunità che il provvedimento si astenga dallo specificare la localizzazione dei finanziamenti.

Con particolare riguardo all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge, si segnala l'improprietà dell'espressione «acque demaniali marittime». Il mare territoriale non fa infatti parte del demanio, com'è desumibile dagli articoli 29, 36 e 52 del codice della navigazione, e va pertanto considerato come *res communis omnium*.

Si invita infine la Commissione di merito a chiarire il significato dell'espressione «zone marine confinate», contenuta nel medesimo comma 4 dell'articolo 1.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

sul disegno di legge

21 giugno 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, facendo osservare tuttavia che, almeno fino a quando il Parlamento non avrà approvato il disegno di legge di assestamento, l'Amministrazione del Ministero dell'ambiente non potrebbe effettuare pagamenti in relazione al capitolo 7101, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto, in quanto al momento tale capitolo presenta una dotazione di cassa pari a zero, a fronte di 30 miliardi di residui di stanziamento.

Naturalmente tale elemento impeditivo ver-
rà meno ove dalla legge sull'assestamento dovesse derivare una rideterminazione della cassa, che costituisce il limite per l'Amministrazione interessata in ordine ai pagamenti sul capitolo in questione.

su emendamenti

28 giugno 1989

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti governativi, a condizione che, relativamente all'emendamento all'articolo 1, istitutivo del comma 5, vengano soppresse le parole: «da assegnarsi rispettivamente al capitolo 2554 per 8.000 milioni e al capitolo 8022 per 5.000 milioni».

Relativamente agli emendamenti a firma Boato la Commissione è favorevole a condizione che l'emendamento alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 che eleva da 13 a 23 miliardi l'utilizzazione dell'accantonamento del fondo speciale «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mar Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve nazionali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» venga ridotta, onde non superare la capienza del medesimo fondo, che è di 15 miliardi.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

22 giugno 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha adottato, sul disegno di legge n. 1820, la seguente deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

a) vengano attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989 funzioni di coordinamento anche in relazione alla destinazione dei finanziamenti. A tale Comitato dovrà altresì essere dato contestuale, definitivo riconoscimento legislativo, rafforzandosene i poteri;

b) il monitoraggio venga coordinato dal Ministero dell'ambiente utilizzando le strutture che già operano nel settore ed hanno acquisito una incontestata esperienza scientifica;

c) siano aumentati gli stanziamenti, i quali risultano insufficienti in linea generale, sottolineandosi la particolare inadeguatezza di quelli destinati alle opere di depurazione;

d) le richieste di contributi presentate dai Comuni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per la raccolta e lo smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili, siano coordinate dalle Regioni;

e) non vengano utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti dal decreto-legge fondi derivanti da riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.*Sostituire l'articolo con il seguente:**(Piani regionali di intervento)*

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le Regioni interessate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonché la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le Regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma precedente e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno».

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe)*

1. Per la concessione dei contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al

90 per cento della spesa prevista per la raccolta e lo smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le Regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.

2. Le Regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle Regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.

4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti interventi è

autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

5. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989».

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1», con le seguenti: «, nei piani di cui all'articolo 1».

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milligrammi», con le altre: «1,5 milligrammi».

Al comma 2, sostituire le parole: «1,5 miliardi», con le altre: «3,5 miliardi».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Detta somma è ripartita fra le Regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da queste suddivisa fra i Comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati».

Art. 3.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico».

Al comma 1, sostituire la parola: «ambientale» con le altre: «del fenomeno dell'eutrofizzazione».

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico».

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno" e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento "Interventi per la difesa del mare";

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

Decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.

Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli effetti causati da crisi acute di fenomeni eutrofici delle acque marine della costiera adriatica costituiscono motivo di notevole preoccupazione, anche per le forti ripercussioni sulle attività socio-economiche, e che l'apposito Comitato per la tutela del Mare Adriatico, costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha approvato un piano di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affrontare le situazioni di emergenza conseguenti ai predetti fenomeni acuti di eutrofizzazione, nonchè di anticipare la realizzazione di interventi strutturali attuabili immediatamente per la riduzione del contenuto di fosforo nelle acque di scarico urbane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Raccolta e smaltimento delle alghe e del materiale organico)

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente per l'approvazione appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe.

2. I comuni costieri interessati o loro consorzi provvedono direttamente, ovvero mediante affidamento in concessione a società anche miste, alla raccolta ed allo smaltimento dei materiali di natura animale o vegetale riversati sugli arenili.

3. Per la concessione di contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

4. Per consentire al Ministero della marina mercantile la realizzazione, anche mediante affidamenti in concessione, di un piano di interventi urgenti diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe nelle zone marine confinate e nelle acque demaniali marittime del Mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Articolo 2.

(Adeguamento degli impianti di depurazione costieri)

1. Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 chilometri a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 milligrammi per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Articolo 3.

(Monitoraggio dell'eutrofizzazione in Adriatico)

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione ambientale del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1989.

3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione ambientale del Mare Adriatico.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 41 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 19,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 6,5 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate alla entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 6,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - MACCANICO - RUFFOLO -
PRANDINI - CARRARO - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI